



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.36 /2026/IV

Bando n. 1 /2025 – REVOCA NOMINA VPS II GRADO

Il Consiglio, nella seduta del 20.01.2026, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Giulio Corsini;

Richiamata la delibera n. 227 dell’11 marzo 2025 con la quale il Consiglio ha approvato il bando di concorso n. 1/2025 per l’assegnazione di diverso incarico, riservato ai componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado per la copertura dei seguenti posti vacanti di Vicepresidente di Sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado:

n. 39 posti di Vicepresidente di Sezione nelle seguenti Corti di Giustizia Tributaria di primo grado:

SEDI E NUMERO POSTI VICEPRESIDENTI DI SEZIONE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO									
AGRIGENTO	3	BARI	3	BRINDISI	1	CAMPOBASSO	2	CROTONE	1
ENNA	1	FIRENZE	1	FOGGIA	3	GROSSETO	1	ISERNIA	1
LATINA	2	LECCO	1	MATERA	1	ORISTANO	1	PALERMO	2
PERUGIA	1	PESCARA	1	POTENZA	1	RIETI	1	ROVIGO	1
SALERNO	7	SONDRIO	1	TARANTO	2				

n. 27 posti di Vicepresidente di Sezione nelle seguenti Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:

SEDI E NUMERO POSTI VICEPRESIDENTI DI SEZIONE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO							
BOLZANO II	1	CALABRIA	6	LAZIO	4	LOMBARDIA	3
MARCHE	1	PUGLIA	4	SARDEGNA	1	SICILIA	7

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- l'art. 11, co. 2, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), della legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che i magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, co. 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al co. 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età;
- l'art. 11, co. 4-ter, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la scelta fra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di Presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla Tabella F e nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica;

Richiamato l'art. 8, co. 1, della legge 31.08.2022, n. 130, come modificato dall'art 1, comma 147 della legge 30 dicembre 2025 n.199, in cui è previsto che *«La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:*

a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Richiamata la delibera n. 1136 del 7 ottobre 2025 con cui il Consiglio ha approvato la graduatoria unica generale degli idonei di cui all'allegato B) alla delibera, e gli elenchi dei candidati idonei che

hanno dichiarato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti, di cui agli allegati da C) a VVV) alla delibera;

Richiamato l'articolo 7, comma 2, del bando di concorso in cui è previsto che *"il Consiglio di Presidenza provvede alla assegnazione degli incarichi presso le sedi concorsuali e alla corrispondente nomina degli aspiranti, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo l'ordine di graduatoria, e tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione."*

Richiamata la delibera n. 1235 del 21 ottobre 2025, con la quale il Consiglio ha approvato l'assegnazione degli incarichi e le nomine dei Vicepresidenti di Sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e secondo grado;

Richiamata la delibera n. 1315 dell'11 novembre 2025, con la quale il Consiglio ha approvato le rettifiche alla delibera n. 1235 del 21 ottobre 2025;

Preso atto che con la delibera n. 1235 del 21 ottobre 2025 è stato nominato Vicepresidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche il Dott. Paolo Giuseppe Sabino Vadalà, nato il 18 luglio 1958;

Preso atto della rinuncia alla nomina per l'incarico di Vicepresidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, resa dal Dott. Paolo Giuseppe Sabino Vadalà, come sopra generalizzato, ed acquisita al protocollo n. 138 dell'8.01.2026;

Richiamato l'articolo 9 del bando di concorso che prevede: *"Successivamente alla approvazione della graduatoria da parte del Consiglio è ammessa la rinuncia all'incarico solo per giustificato e comprovato motivo, entro e non oltre la notifica del decreto ministeriale di nomina. La suddetta rinuncia comporta la decadenza dalla intera procedura concorsuale."*

Considerato che alla data della rinuncia all'incarico non risulta notificato il relativo Decreto Ministeriale di nomina;

Ritenute giustificate e comprovate le motivazioni addotte dal Dott. Paolo Giuseppe Sabino Vadalà, ai sensi dell'articolo 9 del bando, ai fini dell'accoglimento della rinuncia con conseguente decadenza dalla procedura concorsuale;

Richiamata la Risoluzione n. 10 del 21.10.2014, per cui è ritenuto possibile lo scorrimento della graduatoria sino al Decreto Ministeriale di nomina e comunque non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della stessa, ovvero dalla pubblicazione in data antecedente di un successivo bando di concorso interno;

Ritenuto di procedere allo scorrimento della graduatoria e alla assegnazione dell'incarico di Vicepresidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, al primo candidato successivamente utilmente collocato che abbia espresso tale preferenza;

Preso atto che il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria unica generale e nell'elenco ALL. SSS) allegato alla delibera n. 1136 del 7 ottobre 2025, che ha espresso preferenza per l'incarico di Vicepresidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, è il

Dott. Sante Bascucci, nato il 30 luglio 1965, collocato alla posizione n. 358 della graduatoria ed è attualmente non assegnatario di alcun incarico;

Ritenuto di procedere alla assegnazione dell'incarico e alla nomina a Vicepresidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, del Dott. Sante Bascucci, nato il 30 luglio 1965;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prendere atto della rinuncia alla nomina di Vicepresidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche resa dal Dott. Paolo Giuseppe Sabino Vadalà, come sopra generalizzato, ed acquisita al protocollo n. 138 dell'8.01.2026;

di ritenere giustificate e comprovate le motivazioni addotte dal Dott. Paolo Giuseppe Sabino Vadalà ai sensi dell'articolo 9 del bando, ai fini dell'accoglimento della rinuncia con conseguente decadenza dalla procedura concorsuale;

di prendere atto che il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria unica generale e nell'elenco ALL. SSS) allegato alla delibera n. 1136 del 7 ottobre 2025, che ha espresso preferenza per l'incarico di Vicepresidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, è il Dott. Sante Bascucci, come sopra generalizzato, collocato alla posizione n. 358 della graduatoria, ed è attualmente non assegnatario di alcun incarico;

di provvedere allo scorrimento della graduatoria, alla assegnazione dell'incarico e alla nomina a Vicepresidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, del Dott. Sante Bascucci, nato il 30 luglio 1965.

AVVISA

Ai sensi dell'articolo 9 del bando di concorso il candidato, successivamente alla approvazione della graduatoria da parte del Consiglio, può rinunciare all'incarico solo per giustificato e comprovato motivo, entro e non oltre la notifica del decreto ministeriale di nomina. La suddetta rinuncia comporta la decadenza dalla intera procedura concorsuale.

Dalla notifica del decreto ministeriale di nomina, la rinuncia all'incarico non è più annullabile e si applica la disciplina di cui all'articolo 12, co. 1, lettera d) del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.

Sarà possibile lo scorrimento della graduatoria sino al Decreto Ministeriale di nomina e comunque non oltre dodici mesi dalla pubblicazione della stessa, ovvero dalla pubblicazione in data antecedente di un successivo bando di concorso interno, come previsto dalla Risoluzione n. 10 del 21.10.2014

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella

sezione “CONCORSI”, ai fini della decorrenza dei termini per le osservazioni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti e agli interessati.

La comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti e ai Direttori delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
- Al Dott. Paolo Giuseppe Sabino Vadalà;
- Al Dott. Sante Bascucci.

LA PRESIDENTE

Firmatario1